

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1313 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo DI FABIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo DI FABIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Academy L'Aquila Calcio – Materdei del 31.5.2026 valevole per le finali nazionali del campionato Under 17, a mezzo di un "post" condiviso in pari data sul social network "Tik Tok", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'immagine e della reputazione della società A.S.D. Materdei e dei calciatori per quest'ultima tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Lorenzo DI FABIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica a decorrere dall'inizio del Campionato di competenza e da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Lorenzo DI FABIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò